



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10309 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Andrea Schiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Flavia Marsella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Pini in Roma, via della Giuliana n.82;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Andrea Costagliola, Joseph Casulli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di non idoneità di cui al verbale del 06/06/2019 – Cod. ID 578902,

notificato in pari data, per il “motivo” di «“Tatuaggio su parte del corpo non coperta dall'uniforme”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 2. lett. b) del DM 30/06/03 nr 198», della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato il cui procedimento di individuazione è stato avviato con decreto N. 333-B/12D.3.19/5429 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13.03.2019 pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 15 marzo 2019;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui lesivo degli interessi del ricorrente, e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compresi gli atti conosciuti in sede di accesso ex art. 22 e ss L. 241/1990 e trasmessi con pec del 01/07/2019 e del 15/07/2019 come, tra gli altri, la scheda medica della Commissione Medica per l'Accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio di polizia presso il Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. con tutti gli allegati anche fotografici ivi contenuti ed ivi compreso il “Giudizio finale” reso nei confronti del ricorrente con data 05 e 06.06.2019 nonché solo ove occorra, tutti gli altri eventuali verbali e le eventuali schede personali relative agli accertamenti psico-fisici nei confronti del ricorrente, ancorché sconosciuti, ove e nella misura in cui lesivi per il ricorrente;

- dell'esclusione del ricorrente dal procedimento per l'individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di 1851 unità ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del d.l. n. 135/2018 convertito nella l. n. 12/2019 e del decreto/provvedimento con cui sia stata disposta l'esclusione del ricorrente dal predetto procedimento, se e ove intervenuto e/o medio tempore adottato, non comunicato né conosciuto;

- della graduatoria provvisoria e/o finale e/o definitiva, e/o degli elenchi dei

soggetti idonei e/o individuati per le ulteriori fasi del procedimento di individuazione per l'avvio al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, co. 2-bis, d.l. n. 135/2018 convertito in l. n. 12/2019, se e ove formati e/o intervenuti e/o approvati con i relativi Decreti di approvazione, anche se sconosciuti o ignoti al ricorrente, e comunque nella parte in cui non riportano il nominativo del ricorrente;

- per quanto occorrer possa e nella misura di lesività, del Decreto N. 333-B/12D.3.19/5429 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 13.03.2019, e dei relativi allegati, pubblicato in data 15.03.2019 sulla G.U.R.I. della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di cui all'art. 11, co. 2-bis, d.l. n. 135/2018, convertito, nella l. n. 12/2019;

-per quanto occorrer possa, e nella misura di lesività, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei soggetti interessati all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato” del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale di Sanità in data 7.05.2019 e dei relativi allegati, ivi compresi: il D.M. 30/06/2003, n. 198 ed in particolare (ancorché non in via limitativa), gli artt. 1 e 3, comma 2, del cit. D.M. e il punto 2, lett. b) della Tabella1 allegata al medesimo D.M. 198/2003;

- per quanto occorrer possa e nella misura di lesività, dei decreti/provvedimenti di nomine delle Commissioni, ed in particolare del Decreto N. 333-B/12D.3.19/10983 di nomina della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici;

- ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il decreto del Capo della Polizia del 6.06.2019

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO / LA DECLARATORIA / LA

CONDANNA ANCHE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, C.P.A.

- del diritto del ricorrente ad essere ammesso alle ulteriori fasi del procedimento per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato e quindi nella graduatoria e/o nell'elenco utile al fine dell'ammissione al prosieguo del predetto procedimento e/o al corso di formazione e/o all'avvio di quest'ultimo;
- dell'Amministrazione resistente all'attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo di idoneità ed all'adozione del conseguente provvedimento di ammissione dello stesso alle ulteriori fasi del predetto procedimento, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria e/o elenco per l'avvio al corso per l'assunzione dei suddetti 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;
- della condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della esclusione dal predetto procedimento e dalla convocazione alle fasi successive del predetto procedimento

NONCHÉ IN OGNI CASO PER LA CONDANNA

ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del relativo danno pecuniario, con interessi e rivalutazione come per legge;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31\10\2019:

- del decreto N. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019 pubblicato in data 13 agosto 2019 sul sito web della Polizia di Stato per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, con cui sono stati approvati: (all'art.1) "l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 1, che costituisce

parte integrante del presente decreto, composto da n. 40 pagine, dove sono riportate le posizioni dalla n. 1 assegnata all'aspirante identificato dall' id domanda 707889 alla n.2017 assegnata all'aspirante identificato dall'id domanda 635970, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, approvata con l'articolo 1 del succitato decreto del direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017", e (all'art. 2) "...l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, composto da n. 36 pagine, dove sono riportate le posizioni assegnate agli aspiranti in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato approvata con l'articolo 1 del succitato decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017", comprensivo degli allegati (All. 1 e All. 2);

- di ogni rettifica degli elenchi/graduatoria/e di merito, anche sconosciuta e nei limiti e nella misura in cui lesiva e/o incompatibile con gli interessi della ricorrente;
- della scheda medica della Commissione Medica per l'Accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio di polizia presso il Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. con tutti gli allegati anche fotografici ivi contenuti ed ivi compreso il "Giudizio finale" reso nei confronti del ricorrente con data 05 e 06.06.2019, depositata in giudizio in data 20/09/2019;
- della Nota del Ministero dell'Interno, prot. 850/A.A2-6518 datata 19/08/2019, conosciuta in quanto depositata ex adverso in giudizio in data 20/09/2019, e le note ivi richiamate, ivi compresa la Nota n. 333-A/U.C./Schiano/1851A.A./2943/C del 7/8/2019 dell'Ufficio Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, non conosciuta, se e in tanto lesive e/o incompatibili con gli interessi del ricorrente;
- b - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o

conseguenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui lesivo degli interessi del ricorrente e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente atto e al ricorso principale, ivi compresa, ogni eventuale rettifica delle predette graduatorie e/o elenchi degli idonei e/o dei vincitori, ove e nella misura in cui lesiva e/o incompatibile con le richieste del ricorrente;

c – di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione del giudizio e in considerazione dei profili di fondatezza del ricorso, tenuto conto della proposizione di motivi aggiunti per l'impugnazione della graduatoria finale della selezione, confermare l'ammissione, con riserva, di parte ricorrente alla prosecuzione del concorso di cui si tratta;

Ritenuto di autorizzare, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei candidati ammessi al corso di formazione, la notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza; a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quaranta, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro

l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, conferma l'ammissione del ricorrente, con riserva, alla prosecuzione della procedura concorsuale in questione, già disposta con la precedente ordinanza cautelare n. 6235 del 25.9.2019.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Conferma, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 28 settembre 2020.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.